



COMUNE DI TRIVOLZIO

Provincia di Pavia

C.A.P. 27020 - Tel. 0382 928041 - fax. 0382 930485

PEC: comune.trivulzio@pec.regione.lombardia.it



Ordinanza n. 9 del 25.07.2025

ORDINANZA DIVIETO DI BALNEAZIONE

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n°470 "Attuazione della direttiva (CEE) n°76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" che all'art. 5 prevede che i Comuni provvedano alla delimitazione, prima della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee a balneazione ricadenti nel proprio territorio e l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

Vista la Legge 29 dicembre 2000 n°422 avente ad oggetto "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000" il cui art. 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 giugno 1982 n°470, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Visto il D.Lgs. 116/2008 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l'informazione al pubblico;

Dato atto che sul territorio comunale sono presenti i seguenti fiumi e canali irrigui: laghetto del parco comunale (ex parco Rusca), manufatti idraulici destinati ad usi irrigui del Consorzio di bonifica est Ticino Villoresi ed altri consorzi o cavi privati;

Tenuto conto che nel territorio comunale non vi sono zone con caratteristiche di accesso e fruibilità in condizioni di sicurezza, né le stesse sono dotate di infrastrutture che evitano che la permanenza di bagnanti sia essa stessa causa di inquinamento al corpo idrico in seguito all'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura, sia nel corpo idrico stesso, che nelle vicinanze, né è garantita la possibilità di fornire puntualmente le opportune informazioni sugli aspetti igienico sanitari dell'acqua e sulle condizioni meteo-climatiche tali da garantire la sicurezza da parte degli utenti;

Ritenuto quindi che in virtù di quanto sopra sia opportuno precludere la balneazione anche nei corsi d'acqua a destinazione irrigua o industriale presenti sul territorio comunale (rogge, canali, fontanili e laghetti), poiché tale pratica costituirebbe un rischio per la sicurezza e la salute delle persone;

Considerato il combinato disposto degli artt. 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ORDINA

IL DIVIETO DI BALNEAZIONE

per i motivi espressi in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamati,

**NEL LAGHETTO DEL PARCO COMUNALE (EX PARCO RUSCA) E IN TUTTI I CANALI IRRIGUI
RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

AVVERTE

- In caso di mancata ottemperanza della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dal TUEL e nelle modalità previste dalla L. 689/1981, con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00, si procederà alla comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine che sono incaricate, ciascuno per quanto di competenza, di controllare il rispetto della presente Ordinanza.
- È fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi di legge

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune e sul sito web del Comune e il posizionamento di appositi cartelli indicativi ed informativi, in prossimità del laghetto del parco comunale (ex parco Rusca)
- La trasmissione della presente ordinanza:
 - alla Polizia Locale, protocollo interno;
 - alla Tenenza dei Carabinieri di Bereguardo;
 - a ATS di Pavia, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria;
 - al Consorzio Villoresi;
 - al Ministero della Salute mediante caricamento, nell'apposita sezione online, sul portale www.salute.gov.it

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Pavia ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione

IL SINDACO
ROBERTO VILLANI